

Regolamento di videosorveglianza

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 16.03.2023

Premessa

L'Istituto garantisce che l'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente in materia di privacy e, in particolare, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, del Regolamento europeo 2016/679 e delle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Il presente trattamento è soggetto, inoltre, all'accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

Art. 1 Finalità

Le finalità che l'istituzione scolastica intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto, quali ad esempio il controllo e la sorveglianza degli accessi, nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all'istituzione scolastica o solo temporaneamente collocati all'interno della struttura.

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.

Le immagini fornite non possono essere esaminate da remoto, e il terminale è custodito con password e non esposto.

Il sistema, di proprietà dell'ITI Barsanti, si compone di n.23 telecamere installate all'esterno degli edifici scolastici nelle aree pertinenti agli accessi e in altre aree all'aperto non presidiate (vedi allegata planimetria).

Le aree sottoposte a videosorveglianza sono visivamente segnalate da appositi cartelli posti in modo tale da evidenziarne la condizione.

Nella dislocazione delle telecamere installate sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- l'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- i dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- i dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato;
- la visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art. 3 Funzionamento e accesso ai dati

Le immagini registrate dalle telecamere, saranno conservate, su appositi server o supporti analoghi, e nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente, per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in caso di festività o chiusura degli uffici. In tali ultime ipotesi, il tempo di conservazione verrà esteso fino a 96 ore.

Solo per aderire a specifiche richieste delle Autorità giudiziarie e/o di polizia sarà possibile superare suddetti limiti e ciò fino al tempo utile per le autorità di acquisire copia delle riprese.

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità (debitamente valutate unitamente al DPO) è ammesso il salvataggio di immagini relative a ben definiti periodi e luoghi di ripresa in attesa della richiesta delle Autorità Giudiziarie o al fine di adempiere a specifiche richieste di accesso da parte di soggetti legittimati. In quest'ultimo caso, saranno messe a disposizione unicamente le immagini pertinenti alla richiesta di accesso e verrà limitata ogni altra visione.

I sistemi di videosorveglianza sono programmati in modo da operare, allo scadere del tempo di conservazione prefissato, l'integrale cancellazione automatica dei dati, anche mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

L'accesso alla control room è consentito unicamente ai Designati e a soggetti autorizzati, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti limitatamente a quanto strettamente necessario con riferimento alle mansioni loro affidate e nei limiti delle autorizzazioni rilasciate.

L'eventuale accesso di soggetti terzi, giustificato da necessità manutentive (ad es. tecnici di impianti di areazione, idraulici e/o elettrici, ...), sarà specificamente autorizzato dal designato e, in ogni caso, sottoposto alla supervisione degli autorizzati.

Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si individua nella persona del dirigente scolastico quale responsabile della gestione e trattamento delle immagini, con il compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'istituzione scolastica e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quanto disposto in materia dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il dirigente scolastico designa e nomina, con apposito atto scritto, gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 5 Principi di pertinenza e non eccedenza

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti

per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della L. n. 300/1970.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione di dati personali.

Art. 6 Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si darà ampia informazione a mezzo di apposita cartellonistica (informativa di 1° livello) predisposta sulla base delle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

L'informativa completa su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza (informativa di 2° livello) sarà messa a disposizione sul sito web istituzionale e presso la portineria dell'edificio.

Art. 7 Disposizioni di rinvio

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 Periodo di vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il 16.03.2023 e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del consiglio di istituto.

All.planimetria

